

Imposta di registro sulle sentenze: la condanna restitutoria conseguente a risoluzione va trattata come quella conseguente a nullità o annullamento

La risoluzione contrattuale, quanto al ripristino della situazione iniziale e alla restituzione delle prestazioni, è equiparabile alla nullità e all'annullamento: la parità di contenuto giuridico impone un'identica disciplina impositiva della statuizione di condanna consequenziale.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia, sentenza 28 maggio 2026, n. 397
DECISIONE	Ricorso accolto · esito favorevole al contribuente
OGGETTO	Avviso di liquidazione · imposta di registro su sentenza di appello

1. MASSIMA

La risoluzione contrattuale, equiparabile alla nullità e all'annullamento sotto il profilo del ripristino della situazione iniziale e della restituzione delle prestazioni, non può giustificare l'applicazione di un regime impositivo differente rispetto a queste ultime.

Sebbene la nullità operi ex tunc mentre l'annullamento e la risoluzione richiedano una pronuncia giudiziale per rimuovere gli effetti, il diritto alla ripetizione dell'indebito è garantito in tutti i casi, con il solo limite, nella risoluzione, dell'irripetibilità delle prestazioni già eseguite nei contratti a esecuzione continuata o periodica. La parità di contenuto giuridico — il difetto funzionale che paralizza l'efficacia del contratto — impone identica disciplina impositiva, in coerenza con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e articolo 8, comma 1, lettera e), del medesimo decreto; articoli 3 e 53 della Costituzione; articoli 1453 e seguenti del codice civile.

3. FATTO E DECISIONE

L'Ufficio liquidava in misura proporzionale l'imposta di registro su una sentenza d'appello recante condanna alla restituzione conseguente a risoluzione contrattuale, applicando l'articolo 8 della Tariffa in luogo della misura fissa prevista per le pronunce di nullità e annullamento.

La Corte accoglie il ricorso. Rileva che le tre figure condividono l'effetto ripristinatorio e che la statuizione di condanna alla restituzione ha in tutte identico contenuto giuridico; il diverso meccanismo di operatività — automatico per la nullità, costitutivo per le altre — non giustifica un trattamento impositivo differenziato. La liquidazione in misura proporzionale è perciò illegittima.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

La questione si colloca nel filone della tassazione degli atti giudiziari, dove la distinzione fra disposizioni tassabili in misura fissa e proporzionale genera un contenzioso ripetitivo. La lettura accolta nella decisione muove dall'identità funzionale delle tre figure e dal principio di capacità contributiva.

Nella prassi degli uffici prevale l'impostazione opposta, fondata sul dato letterale della Tariffa, che menziona espressamente nullità e annullamento. La divergenza è dunque netta e la questione conserva margini di incertezza fino a un intervento chiarificatore in sede di legittimità.

Pubblicato il 31 agosto 2026 · Simmaco Riccio

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.